



RE P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [redacted] del [redacted] proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Centro di Reclutamento
della Guardia di Finanza, Sottocommissione Accertamento Requisiti e Vaglio
Informazioni;

[redacted]
contro

[redacted] costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv.
Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale
delle Medaglie d'Oro, 266;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. II, n. 11138 dd. [redacted]
resa tra le parti, concernente mancato arruolamento nel Corpo della Guardia di
Finanza.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [redacted] il Cons. Fulvio Rocco e udito per il Ministero dell'Economia e delle Finanze l'Avv. Maurizio Greco e per l'appellato [redacted] l'Avv. Angelo Fiore Tartaglia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. Il ricorrente Ministero dell'Economia e delle Finanze espone che con decreto del Direttore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, IV^a Serie speciale, n. 42 dd. 28 maggio 2004 è stato indetto un concorso per l'arruolamento di volontari in ferma breve nelle Forze Armate per l'anno 2005, con possibilità – tra l'altro – di immissione a ferma ultimata nelle qualifiche iniziali del Corpo della Guardia di Finanza.

Il Sig. [redacted], dopo aver presentato domanda di partecipazione al concorso di cui trattasi e dopo aver superato sia la prova di preselezione culturale, sia gli accertamenti fisio-psico-attitudinali presso il Centro di Reclutamento del Corpo, è stato ammesso alla ferma breve nella Forza Armata da lui prescelta.

Nell'ultimo semestre di tale ferma il medesimo [redacted] è stato quindi sottoposto anche alla verifica del mantenimento dei requisiti morali e di condotta specificamente contemplati dall'art. 13, comma 3, del bando concorsuale, venendo peraltro escluso dall'arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza per mancanza del requisito segnatamente contemplato dall'art. 2, comma 1, lett. l) del bando stesso (possesso delle qualità morali e di condotta): e ciò, in dipendenza della circostanza per cui, dalle informazioni raccolte, constava che nel corso del 1999 egli era stato "convocato dall'Ufficio Territoriale del Governo di [redacted] a seguito di una segnalazione a' sensi dell'art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 perché sorpreso in possesso

di sostanza cannabinoide tipo hashish” e che il conseguente procedimento si era concluso con il *Formale invito*” a non far più uso di sostanze stupefacenti.

Con processo verbale dd. 1 ottobre [redatto] redatto dalla Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti e il vaglio delle informazioni costituita presso la Guardia di Finanza è stata pertanto disposta la non ammissione del [redatto] all'arruolamento nel Corpo, trattandosi di comportamento sicuramente censurabile e comunque inconciliabile “con i basilari doveri di ogni militare, atteso che l'art. 36, comma 3, lett. d) del Regolamento di disciplina militare n. 545” [all'epoca] vigente e non ancora abrogato per effetto dell'art. 2269, comma 1, del D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66, ma comunque riprodotto nel suo contenuto dall'art. 732, comma 2, lett. d), del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, ad oggi in vigore – “prevede che i militari devono astenersi dagli eccessi nell'uso delle bevande alcoliche ed evitare che possano alterare l'equilibrio psichico” e che “a maggior ragione, con le attribuzioni e le funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l'espletamento dei compiti istituzionali della Guardia di Finanza, atteso che lo status giuridico di un Finanziere, che assomma in sé la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza, prevede doveri ed obblighi ancor più stringenti nei confronti dell'intera collettività”.

1.2. Il [redatto] ha proposto ricorso avverso tale provvedimento innanzi al T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, il quale, con sentenza n. [redatto] dd. [redatto] resa dalla sua Sezione II^a ha accolto tale impugnativa.

2.1. Con il ricorso in epigrafe il Ministero dell'Economia e le Finanze chiede ora la riforma di tale sentenza, rimarcando che a' sensi dell'art. 2, comma 1, lett. l) del bando concorsuale potevano partecipare alla procedura selettiva coloro che fossero stati “in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165”, il quale – a sua volta – rinvia all'art. 26 della L. 1 febbraio 1989 n. 53, che così dispone: “Per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia indicate dall'art. 16 della L. 1 aprile 1981 n. 121, è richiesto il possesso

delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi per la magistratura ordinaria"; , in particolare, l'art. 126 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, disciplinante l'ordinamento giudiziario, così come ~~modificato dall'~~art. 6, comma 2, del D.L.vo 17 novembre 1997 n. 398 stabilisce la non ammissione al concorso per l'accesso ~~alla magistratura~~ ordinaria di coloro che, "per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile".

L'Amministrazione appellante, nel rimarcare che il giudice di primo grado ha accolto il ricorso del ~~██████████~~ motivando in punto di unicità dell'episodio di uso di sostanza stupefacente, peraltro risalente nel tempo, evidenzia che il sindacato di legittimità sul giudizio dell'Amministrazione in ordine all'accertato uso di sostanze stupefacenti da parte del proprio personale dipendente – e, *a fortiori*, da parte di chi aspira ad essere dipendente – deve essere calibrato sui compiti specifici che l'Amministrazione medesima attende e sulle sue attività istituzionali, senza con ciò invadere gli apprezzamenti di carattere tecnico-discrezionale a ciò sottesi (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 3 luglio 2000 n. 3647).

In tal modo – rimarca sempre l'Amministrazione appellante – vengono dunque in rilievo le attività di polizia giudiziaria che possono essere svolte dagli appartenenti alla Guardia di Finanza, nonché i controlli e le ispezioni finalizzate ~~ad assicurare~~ ~~l'osservanza delle~~ disposizioni contenute nel T.U. sulle sostanze stupefacenti approvato con il predetto D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e gravanti, tra l'altro, sugli ufficiali e sottufficiali del Corpo in base all'art. 103 del medesimo D.P.R. 309 del 1990.D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: e Cons. Stato, Sez. IV, 25 novembre 2008 n. 6247 ha – per l'appunto - escluso il sindacato di legittimità sul giudizio operato dall'Amministrazione in merito alla sussistenza del requisito della condotta incensurabile, ogniqualvolta "il soggetto, sulla base dei suoi precedenti ... risulti — anche sulla base di singoli fatti considerati dall'Amministrazione di particolare gravità — scarsamente affidabile per il futuro tenuto conto dei compiti che l'arruolando è chiamato a svolgere,

accertamento, questo, che resta incensurabile, nel momento in cui risulta congruamente motivato ... avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche e senza che l'Amministrazione possa in qualche modo ritenersi tenuta a bilanciare dette circostanze con le altre risultanze del curriculum dell'interessato".

In tal senso, pertanto, risulterebbe ben evidente - ad avviso sempre dell'Amministrazione appellante - che il requisito della condotta incensurabile, richiesto dal bando di concorso, non lasci margini di apprezzamento tali da escludere una valutazione negativa della condotta posta in essere dal [redacted]: e ciò *a fortiori*, laddove si consideri che la condotta medesima, ancorchè priva di conseguenze penali, costituisce pur sempre attività illecita e, in quanto tale, inconciliabile con le attività deputate agli appartenenti al Corpo.

Né - ancora - ad avviso dell'Amministrazione medesima, anche a fronte delle puntuali considerazioni contenute nel verbale impugnato, potrebbe ritenersi - contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado - che il provvedimento impugnato sia carente di motivazione.

2.2. Si è costituito in giudizio il [redacted] replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione dell'appello.

2.3. Con ordinanza n. [redacted] dd. [redacted] la Sezione ha respinto la domanda di sospensione cautelare della sentenza impugnata, proposta a' sensi dell'allora vigente art. 33 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, ritenendo "prima facie" illegittima l'esclusione dall'arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza del soggetto aspirante, che non è stato ritenuto in possesso del requisito delle qualità morali e di condotta previsto dal bando in base alle risultanze di una segnalazione ex art. 75 del D.P.R. n. 554 del 1999 (recte: D.P.R. 309 del 1990) per detenzione di una sostanza cannabinoidale tipo "hashish", in mancanza di una effettiva valutazione, da parte dell'Amministrazione, della secreta attitudine di un fatto isolato antecedente all'arruolamento e risalente nel tempo ad incidere sull'affidabilità dello stesso".

2.4. Alla pubblica udienza del [REDACTED] la causa è stata trattenuta per la decisione.

3.1. Il Collegio, per parte propria, rileva che - in linea di principio, e considerata l'ampia discrezionalità che connota le valutazioni dell'Amministrazione in ordine alla sanzione disciplinare da infliggere a fronte delle condotte accertate - non è illogica, nè irragionevole la scelta di irrogare una sanzione destitutiva al militare appartenente alla Guardia di Finanza il quale risulti aver fatto uso di sostanza stupefacente, tenuto conto anche dell'appartenenza a un Corpo che è istituzionalmente preposto, fra l'altro, al contrasto allo spaccio ed alla diffusione degli stupefacenti (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2010 n. 8352); e che, correlativamente, non è altrettanto illogica e irragionevole la scelta di precludere l'accesso al Corpo medesimo a coloro che - come detto innanzi - sulla base anche di singoli fatti reputati di particolare gravità, non diano un solido affidamento di condotta incensurabile per il futuro.

Né il Collegio sottace che questa stessa Sezione ha anche avuto modo di evidenziare che, se il consumo di sostanze stupefacenti costituisce - per l'appunto - per il militare del Corpo della Guardia di Finanza violazione degli obblighi assunti con il giuramento e giustifica la ~~comminatoria della sanzione~~ espulsiva perché indice di carenza di qualità morali e di carattere e comunque lesivo del prestigio del Corpo, ciò deve comunque avvenire nel rispetto della proporzione fra addebito e sanzione che è espressivo di civiltà giuridica, non potendosi ragionevolmente porre sullo stesso piano l'addebito, pur riprovevole, di consumo occasionale o di singolo episodio di assunzione di sostanze stupefacenti rispetto all'addebito, in ipotesi, di spaccio e consumo, magari in forma organizzata e sistematica (cfr. al riguardo la decisione della Sezione [REDACTED]).

E' infatti incontrovertibile che entrambe le violazioni costituiscono un *vulnus* al giuramento prestato e che, peraltro, l'assunto secondo cui entrambe devono essere

punite con la massima sanzione (*idest*, quella espulsiva), come se il *vulnus* fosse di identico livello in entrambi i casi, si rivela palesemente in contrasto con i precitati principi di ragionevolezza e proporzionalità, essendo ontologicamente diversa, nelle due ipotesi, l'incidenza della violazione sui doveri di fedeltà e lealtà assunti dal militare con la prestazione del giuramento e risultando altresì differente il livello di carenza di qualità morali e di carattere, ancorché pur sempre in negativo, nelle due ipotesi considerate (cfr. *ibidem*).

Il medesimo ragionamento si impone – sempre ad avviso di questo Collegio – pure per l'uso isolato di sostanze stupefacenti antecedente all'arruolamento, ossia di un fatto oggettivamente riprovevole, ma che non determina *ex se* ed in via del tutto incommutabile quella dedizione alla droga che, per la sua ripetitività, sicuramente contraddistingue una mancanza di quella moralità minima che deve incontrovertibilmente essere posseduta da coloro che si apprestano a tutelare gli interessi della collettività (così, tra l'altro, le decisioni n. [redacted] e [redacted] prese da questa stessa Sezione).

In conseguenza di ciò, quindi, questo giudice afferma la necessità inderogabile, in tali casi, di una motivazione specifica che, ai fini della legittimità del provvedimento di esclusione dall'arruolamento, chiarisca in modo puntuale le ragioni che inducono a ritenere l'insussistenza del requisito del possesso delle qualità morali e di condotta dell'interessato (cfr. al riguardo, ad es., la decisione n. [redacted]).

Nel caso di specie tale motivazione è oggettivamente mancata, e dovrà pertanto essere elaborata dall'Amministrazione appellante considerando in particolare, a fronte di una comprovata prestazione del servizio militare da parte del [redacted] senza utilizzo di sostanze stupefacenti che è *ex se* elemento solido per l'affidabilità dell'arruolando, l'estrema risalenza (oltre 9 anni fa) dell'unico episodio di consumo di sostanza stupefacente da parte dell'interessato, all'epoca per di più minorenni e

